



Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli,
Casciana Terme Lari, Palaia, Pontedera,

BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2018

In attuazione dell'art. 11 della L. 09.12.1998 n. 431, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n.159 del 05/12/2013, del Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici in data 07.06.1999, della Deliberazione della Giunta Regionale n.228 del 06.03.2018 e della Deliberazione della Giunta dell'Unione Valdera n. xx in data xx giugno 2018, si approva il presente bando che disciplina le modalità per la concessione e l'erogazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione con riferimento all'anno 2018.

REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL BANDO

Sono ammessi al contributo soltanto i soggetti che, alla data di presentazione della domanda, sono in possesso di tutti i sotto indicati requisiti minimi riferiti al nucleo familiare del richiedente:

- 1. residenza anagrafica** in uno dei sette comuni dell'Unione Valdera e nell'immobile con riferimento al quale si chiede il contributo;
- 2. cittadinanza italiana, cittadinanza di uno stato appartenente all'Unione Europea o cittadinanza di altro stato non appartenente all'Unione Europea.** In caso di cittadinanza di altro stato non appartenente all'Unione Europea il richiedente deve essere in possesso di titolo di soggiorno in corso di validità e deve risultare residente da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella regione Toscana (ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 comma 13 del D.L. 112/2008 convertito in L. 133/2008). Tale requisito può essere autocertificato. Ai fini del computo di tali termini si considerano comunque validi quelli che matureranno entro il 31/12/2018. In caso di indicazione di dati incompleti o non corrispondenti alle risultanze anagrafiche la domanda potrà essere esclusa, anche successivamente alla pubblicazione della graduatoria definitiva. Il requisito della residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella regione Toscana potrà decadere nel caso di valutazione di incostituzionalità di tale norma da parte della Corte Costituzionale.
- 3. assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano o all'estero da parte del richiedente e del proprio nucleo familiare,** fatto salvo la titolarità di proprietà assegnate in sede di separazione giudiziale al coniuge ovvero la titolarità pro-quota di diritti reali su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano o all'estero dei quali sia documentata la non disponibilità.
- 4. titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo** regolarmente registrato e in regola con le registrazioni annuali, riferito all'alloggio in cui è presente la residenza ed ubicato in uno dei Comuni dell'Unione Valdera, con esclusione degli alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1 (abitazione signorile), A/8 (ville) e A/9 (palazzi con pregi artistici e signorili), come indicato all'art. 1, comma 2 L. 431/98. Tale requisito non è richiesto nel caso in cui il contratto di locazione sia sottoscritto direttamente dal Comune in base ad un accordo con i proprietari degli immobili. In tale ipotesi i soggetti che risiedono nell'alloggio presentano domanda e il contributo è calcolato sulla base dell'importo che i soggetti corrispondono per l'immobile. In caso di comprova-

te e particolari circostanze di emergenza sociale l'Unione Valdera potrà accettare anche contratti intestati a soggetti diversi dal richiedente;

5. non essere assegnatario di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica;
6. **valore ISE** (Indicatore della Situazione Economica), calcolato ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159, non superiore a Euro 28.470,83;
7. **valore ISEE** (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), valore ISE e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE rientranti nei seguenti valori:
 - a) Fascia "A": valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2018 (pari a € 13.192,92 annui). Incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14%
 - b) Fascia "B": valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2018 (pari a € 13.192,92 annui) e l'importo di Euro 28.470,83. Incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al 24%. Valore ISEE non superiore a quello previsto per l'accesso agli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica così come aggiornato con DGR per la revisione biennale del limite di reddito e pari a Euro 16.500,00.

Si precisa e sottolinea inoltre quanto segue:

- 1) l'erogazione del contributo a favore dei soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie. L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica a uno dei componenti del nucleo familiare è causa di decadenza dal diritto al contributo a far data dalla disponibilità dell'alloggio;
- 2) in caso di residenza nell'alloggio di più nuclei anagraficamente separati il canone da considerare per il calcolo del contributo è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell'alloggio.

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

I soggetti in possesso dei requisiti di ammissibilità saranno collocati in apposite graduatorie formate secondo i seguenti criteri:

FASCIA "A":

vi saranno utilmente collocati i richiedenti il cui ISE (Indicatore della Situazione Economica) non sia superiore a € **13.192,92** annui e la cui percentuale di incidenza dell'affitto sull'ISE non sia inferiore al 14%;

FASCIA "B":

vi saranno utilmente collocati i soggetti o i nuclei familiari:

- con ISE compreso fra € **13.192,92** ed € **28.470,83**;
- con ISEE non superiore a € **16.500,00**;
- in cui la percentuale di incidenza dell'affitto sull'ISE non sia inferiore al 24%;

Nell'ambito di ciascuna fascia, i soggetti richiedenti sono ordinati in base all'incidenza del canone annuo sul valore ISE, al netto degli oneri accessori.

NORME PER CHI DICHIARA ISE ZERO O INFERIORE AL CANONE DI LOCAZIONE

L'erogazione del contributo a soggetti che dichiarano un ISE pari "0" ovvero che hanno un ISE inferiore rispetto al canone di locazione per il quale richiedono il contributo, è possibile solo in presenza di autocertificazione circa la fonte di sostentamento che sarà dichiarata nella domanda di contributo, a pena escusione.

Qualora la fonte di sostentamento derivi da redditi o altri emolumenti del nucleo familiare del richiedente il contributo e che a norma dell' DPCM 159/2013 non sono stati considerati nella certificazione ISE/ISEE valida ai fini del presente bando, nella domanda di contributo dovranno essere indicati l'ammontare e la provenienza dei redditi o emolumenti nonché i nominativi dei soggetti del nucleo familiare che li percepiscono ed allegare alla stessa domanda, a pena esclusione, la relativa documentazione (a titolo esemplificativo: dichiarazione dei redditi, Certificazione Unica 2018, copie buste paga, ecc.).

Qualora invece la fonte di sostentamento derivi da pensioni o indennità corrisposte da enti pubblici è sufficiente indicare nella domanda l'importo, la tipologia di pensione o indennità, il soggetto del nucleo familiare che la percepisce e l'ente erogatore.

Nel caso in cui il richiedente dichiara di ricevere sostegno economico da parte di terzi deve allegare alla domanda, a pena esclusione, la dichiarazione da parte del soggetto che fornisce l'aiuto economico in cui siano indicati dati anagrafici, modalità, finalità e quantificazione economica dell'aiuto prestato. Dovranno inoltre obbligatoriamente essere allegati la copia fotostatica del documento di identità in corso di validità e la copia della dichiarazione dei redditi, o altro documento dal quale risulti verificabile che il soggetto è in grado di sostenere il richiedente il contributo.

Le fonti di sostentamento devono risultare di entità sostenibile da parte di chi presta l'aiuto economico.

Nel caso di soggetto in carico ai servizi sociali ASL sarà il Responsabile dell'Unità Operativa ad attestare la condizione assistenziale.

VALORI DI RIFERIMENTO E DOCUMENTAZIONE

L'ISEE da assumere a riferimento è quella di cui al DPCM 5/12/2013 n.159 e decreto ministero del lavoro e delle politiche sociali n.138 del 13.04.2018 che approva il nuovo modello tipo della dichiarazione sostitutiva unica (DSU) e deve essere stata richiesta nel corso del 2018.

Coloro che alla data di presentazione della domanda non sono in possesso dell'Attestazione ISEE possono autocertificare di aver presentato, entro la stessa data la DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) indicando la data del protocollo assegnato dal CAF o dal sistema informativo dell'INPS

E' possibile avvalersi di una attestazione ISEE "corrente" così come previsto dal DPCM n. 159/2013, purché in corso di validità al momento della domanda.

Non verranno accolte ed inserite nella graduatoria definitiva dichiarazioni ISE/ISEE che riportino annotazioni di difformità e/o omissioni.

Il **nucleo familiare** del dichiarante è generalmente costituito dai soggetti che compongono la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU anche se non legati da vincoli di parentela in applicazione dell'art.3 del DPCM n.159/2013 (disposizioni in materia di ISEE). I coniugi ed i figli minori, anche se non conviventi fanno parte dello stesso nucleo. A questi soggetti devono essere aggiunte le persone presenti sullo stato di famiglia. Fanno parte del nucleo familiare anche i figli maggiorenni, non inclusi nello stato di famiglia e non conviventi, se a carico fiscale dei genitori purché non siano spostati e non abbiano figli. Fa parte del nucleo familiare anche il coniuge che non risulta nello stesso stato di famiglia. La normativa specifica i singoli casi in cui i coniugi che hanno diverse residenze anagrafiche costituiscono nuclei familiari distinti.

Il **canone di locazione** è quello risultante dal contratto vigente regolarmente registrato alla data di presentazione della domanda, risultante dall'ultima ricevuta pagata, al netto degli oneri accessori (spese condominiali, ecc.)

Il valore dei canoni dovrà essere autocertificato o, nel caso di aiuto nella compilazione della domanda da parte degli uffici preposti, dovrà essere esibita copia del contratto di locazione in corso, regolarmente registrato e copia dell'ultima ricevuta di affitto relativo all'anno 2018.

MODALITA' E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande potranno essere presentate dal **28 giugno al 28 luglio 2018** (termine perentorio) presso i Comuni dell'Unione Valdera preferibilmente on line tramite web da www.unione.valdera.pi.it (**servizi on line/contributi per l'affitto**) con le seguenti modalità:

Accesso con autenticazione tramite Tessera Sanitaria: al quale si accede con la tessera sanitaria già abilitata e relativo PIN (l'abilitazione può essere fatta presso gli appositi sportelli USL, le farmacie convenzionate e gli URP comunali; occorre essere dotati di lettore di smart card);

Accesso mediante le credenziali dell'Unione Valdera: al quale si accede previa registrazione guidata cui seguirà l'invio della password

E' comunque ammessa la domanda su modulo cartaceo (in carta semplice) da presentarsi al servizio affari sociali del comune di residenza.

Presso i Comuni aderenti all'Unione Valdera, la sede dell'Unione Valdera e gli Sportelli Immigrati (ubicati nei comuni di Buti, Capannoli, Pontedera e Cascina Terme Lari loc. Perignano) sono disponibili i moduli prestampati, con le relative istruzioni, su cui è possibile produrre la domanda.

La modulistica è altresì direttamente scaricabile dal sito dell'Unione (www.unione.valdera.pi.it) e da quello dei Comuni aderenti.

Sono ritenute inammissibili e non sanabili le domande inviate oltre il termine di scadenza previsto da bando, non redatte sull'apposita modulistica relativa all'annualità 2018 e non debitamente sottoscritte.

IMPORTO DEI CONTRIBUTI

L'importo del singolo contributo per l'avente diritto risulta così **teoricamente determinato**:

FASCIA "A" :

il contributo è dell'importo necessario a ridurre l'incidenza dell'affitto sul valore ISE fino al 14% (Contributo = Canone – 14% dell'ISE), e comunque fino ad un massimo **teorico** di € 3.100,00 per l'anno 2018

FASCIA "B" :

il contributo è dell'importo necessario a ridurre l'incidenza dell'affitto sul valore ISE fino al 24%, (Contributo = Canone – 24% dell'ISE) e comunque fino ad un massimo **teorico** di € 2.325 per l'anno 2018.

Il contributo teorico è rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi e anche l'erogazione del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate.

Qualora le risorse assegnate dallo Stato e dalla Regione, oltre a quelle stanziare direttamente dai Comuni, risultassero insufficienti a coprire l'intero fabbisogno, l'Unione Valdera applicherà una percentuale di riduzione proporzionale sulle quote spettanti fino ad esaurimento delle risorse disponibili. La collocazione nella graduatoria non comporta pertanto il diritto automatico all'erogazione del contributo teorico spettante.

L'Unione Valdera si riserva, all'atto dell'assegnazione delle risorse da parte della Regione, di destinare una percentuale delle stesse alla Fascia "B" in percentuale comunque non superiore al 40% delle risorse assegnate. E' comunque facoltà del comune non destinare risorse alla fascia "B".

Il contributo statale, regionale e comunale previsto dall'art.11 della L. n.431/98 non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque Ente erogati a titolo di sostegno alloggiativo ad esclusione del contributo straordinario e sperimentale per la prevenzione dell'esecutività degli sfratti per morosità per lo stesso periodo di riferimento per cui viene richiesto il contributo sfratti.

Si precisa e sottolinea inoltre che il contributo non potrà essere inferiore al 10% del canone di locazione annuo e in ogni caso non inferiore a Euro 200,00.

PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA E RICORSI

La pubblicazione della graduatoria provvisoria avverrà esclusivamente sul sito web dell'Unione (www.unione.valdera.pi.it) dal **1° ottobre 2018 per 15 giorni consecutivi**; eventuali ricorsi, corredati di idonea documentazione, dovranno pervenire alla sede dell'Unione entro e non **oltre il 15 ottobre**, mentre la graduatoria definitiva sarà in pubblicazione dal **31 ottobre 2018**.

Ai sensi dell'art. 8 comma 3 della Legge 241/90, l'UNIONE VALDERA NON INOLTRETTA comunicazioni personali all'indirizzo dei singoli interessati circa l'eventuale collocazione nella graduatoria provvisoria e definitiva: i rispettivi provvedimenti saranno pubblicati all'Albo on line e disponibili presso il Comune. Dell'avvenuta pubblicazione di tali provvedimenti verrà data notizia a mezzo stampa e tramite il sito internet www.unione.valdera.pi.it.

L'esclusione dalla graduatoria provvisoria e l'esito dei ricorsi sarà reso noto mediante comunicazione con raccomandata A/R.

Non saranno presi in esame eventuali ricorsi pervenuti oltre il termine previsto.

Eventuali ricorsi saranno oggetto di valutazione da parte della competente Commissione Tecnica nominata dalla Giunta dell'Unione Valdera.

ASSEGNAZIONE E EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

A partire dal **2 gennaio 2019 e non oltre il termine perentorio del 8 febbraio 2019**, al fine di riscuotere il contributo affitto, tutti gli ammessi nella graduatoria definitiva devono presentare copia delle ricevute di pagamento dell'affitto relative all'anno 2018, anche cumulative, quietanzate e in regola con l'imposta di bollo, al protocollo del comune nel quale hanno presentato domanda. Sono ammessi come ricevute anche le copie dei bonifici bancari e postali, anche on line (esenti da bollo). Le ricevute di pagamento dovranno contenere nome e cognome di chi effettua il pagamento (inquilino) e di chi riceve il pagamento (proprietario), l'importo e la causale del versamento.

L'Unione Valdera, previo accertamento dei requisiti previsti dal presente bando e dell'avvenuto pagamento del canone di locazione, provvede al pagamento del contributo, proporzionalmente ai mesi di validità del contratto, secondo l'ordine di graduatoria e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Il contributo sarà erogato in un'unica soluzione solo per le mensilità effettivamente pagate e attestate dalle ricevute di pagamento presentate in sede di controllo.

Le frazioni di mese inferiori a 15 giorni sono escluse dal calcolo del contributo.

Il pagamento in contanti, mediante ordinativo diretto riscuotibile in contanti potrà essere effettuato solo per importi inferiori alla somma di € 1.000,00. In ogni caso il richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente le variazioni di residenza e/o domicilio e delle coordinate bancarie.

In base all'art. 7 della Legge 12 novembre 2004 n. 269, in caso di morosità, il contributo destinato al conduttore potrà essere eventualmente erogato al locatore a sanatoria della morosità medesima, anche tramite l'associazione della proprietà edilizia designata per iscritto dallo stesso locatore, che attesta l'avvenuta sanatoria con dichiarazione sottoscritta anche dal locatore.

In caso di decesso del beneficiario il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile e sulla base dell'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi purchè ne facciano richiesta presentando idonea documentazione (atto notorio che attesti lo stato giuridico degli eredi e la delega ad uno di loro).

Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio nello stesso comune o dell'Unione Valdera, il contributo è assegnato solo dopo aver verificato il

matenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda, tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE. L'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria.

In caso di trasferimento in altro comune al di fuori dell'Unione Valdera, è possibile assegnare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

Nel caso in cui si accerti che il canone di locazione pagato è diverso da quello dichiarato si procede nel seguente modo:

- a) per i canoni pagati in misura superiore a quelli dichiarati nella domanda di partecipazione al bando: non si dà luogo a revisione della graduatoria e del relativo contributo;
- b) per i canoni pagati in misura inferiore a quanto dichiarato: il contributo verrà ricalcolato sulla base del reale canone pagato.

AUTOCERTIFICAZIONI - CONTROLLI E CAUSE DI DECADENZA DAL BENEFICIO

Il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesta dal presente bando ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.

L'Unione valdera provvede all'istruttoria delle domande verificandone la veridicità, la completezza, la conformità, la regolarità e la rispondenza ai criteri del bando.

Per le verifiche delle situazioni patrimoniali e reddituali dei richiedenti le agevolazioni, il Comune si avvarrà altresì dei dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.

L'Unione Valdera trasmette agli uffici territoriali della Guardia di Finanza gli elenchi degli aventi diritto relativi ai casi particolari che ritenga oggetto di una più attenta valutazione.

Gli esiti del controllo saranno resi pubblici e, nel caso di dichiarazioni mendaci, l'Unione dichiarerà immediatamente decaduto dal beneficio il soggetto che ha dichiarato il falso e trasmetterà gli atti all'autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/00. Ai sensi dell'art.75 del D.P.R. n.445/2000 le somme indebitamente percepite saranno recuperate dall'Amministrazione.

Sono cause di decadenza dal beneficio:

1. La resa di dichiarazioni non veritiere nell'ambito del procedimento, che sarà valutata in base alla gravità nell'ambito dell'attività di accertamento e controllo e potrà comportare la restituzione di parte o della totalità del contributo, oltre alle sanzioni previste dalla normativa vigente.
2. L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale dal momento della data di consegna dell'alloggio.
3. La mancata sostituzione delle autocertificazioni con il documento probatorio richiesto, laddove espressamente previsto dal bando.

NORME APPLICABILI

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si fa riferimento art. 11 della L. 09.12.1998 n. 431, al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n.159 del 05/12/2013, alla Deliberazione della Giunta Regionale n.228 del 06.03.2018 e alla Deliberazione della Giunta dell'Unione Valdera n. xx in data xx giugno 2018.

Ai sensi dell'art.13 del Regolamento UE 2016/679 (*Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali*), il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti è esclusivamente finalizzato all'erogazione del contributo ad integrazione del canone di locazione. Il trattamento dei dati è attivato necessariamente per attuare quanto previsto dal presente Bando e avverrà presso il competente servizio dell'Unione Valdera e del Comune di residenza, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità anche con comunicazioni a enti terzi qualificati (Regione Toscana, INPS e Guardia di Finanza).

Il conferimento dei dati è obbligatorio. I dati saranno conservati negli archivi informatici dell'Unione per un periodo massimo di dieci anni, determinato dal limite temporale alle attività di accertamento e

recupero di somme dovute per i servizi ricevuti. All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui al Capo III del sopra citato Regolamento UE 206/679 e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, laddove incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al trattamento per motivi legittimi.

Il titolare del trattamento è l'Unione dei Comuni della Valdera Via Brigate Partigiane n. 4 – Pontedera. Il Responsabile del trattamento cui può rivolgersi per l'esercizio dei suoi diritti è la Responsabile del Servizio Servizi Sociali Rossella Iorio tel 0587 299571 email r.iorio@unione.valdera.pi.it.

Sarà cura dell'Amministrazione comunicare successivamente il nominativo e le modalità di contatto del responsabile della protezione dei dati, una volta nominato.

Pontedera, lì 28 giugno 2018

Il Dirigente dell'area socio-educativa dell'Unione Valdera
Dott. Giovanni Forte